**Verbale Fondazione Museo Montelupo Onlus****Assemblea del 21 luglio 2025 ore 11,00**

L'Assemblea, convocata nei tempi ai sensi dello Statuto, si riunisce presso la sede della Fondazione per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. **Proposta modifica allo Statuto della Fondazione ai sensi dell'articolo 6), comma 2), lettera d) dello Statuto;**
2. **Varie ed eventuali.**

Aglaia Viviani, Vice Presidente della Fondazione Museo Montelupo Onlus, che assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono presenti i rappresentanti dei **Soci Fondatori originari** convocati dalla Vice Presidente su mandato del Presidente, che ha comunicato la propria impossibilità a partecipare all'Assemblea in sede di convocazione della stessa:

Simone Londi, Legale Rappresentante e sindaco *pro tempore* del Socio Fondatore Comune di Montelupo Fiorentino.

Fausto Berti, Presidente del Socio Fondatore originario Gruppo Archeologico Montelupo.

Marco Bitossi, rappresentante degli eredi del Socio Fondatore originario Cav. Del Lavoro Vittoriano Bitossi.

Sono altresì presenti, invitati alla riunione, i rappresentanti dei **Soci Fondatori successivi, in esecuzione del** verbale del notaio Vettori del 16/07/2025 del 16/07/205 Repertorio n. 59.589, Raccolta n. 20.724, Registrato a Firenze il 21/07/2025 al n. 30623 serie 1T, in corso di iscrizione presso l'Ufficio delle Persone giuridiche della Regione Toscana:

Marco Bitossi, che interviene in qualità di Legale Rappresentante del Socio Fondatore successivo Colorobbia Italia SPA e Vice Presidente del Socio Fondatore Successivo Fondazione Vittoriano Bitossi.

E' verificata la presenza per la validità della seduta.

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante nominato dal Presidente, la dott.ssa Benedetta Falteri.

Premesse:

Gli approfondimenti affrontati negli scorsi mesi da parte della Fondazione, dal Comune di Montelupo Fiorentino e dall'ATS che gestirà, fino al 31/07/2025, le attività del Centro Ceramico Sperimentale e della Scuola della Ceramica hanno mostrato uno scenario di possibile ed auspicabile integrazione delle funzioni museali, culturali ed artistiche originarie della Fondazione Museo Montelupo con gli ambiti di ricerca, formazione e valorizzazione della filiera ceramica che costituiscono gli obiettivi della Scuola di Ceramica di Montelupo.

L'avvenuta inclusione, tra i Soci Fondatori successivi della Fondazione, della società Colorobbia Italia Spa e della Fondazione Vittoriano Bitossi, inoltre, contribuisce a delineare uno scenario di collaborazione e di partnership pubblico privata che, fondandosi sull'ampia rete di relazioni costruita dalla Fondazione e sulla sua costruzione giuridica, amplia, senza stravolgerne la missione, le aree di intervento della Fondazione, attualizzandone il ruolo nel reale assetto sociale,

culturale ed economico.

Per queste ragioni l'Assemblea dei Soci propone l'adozione di alcune modifiche al testo di Statuto della Fondazione, il cui ultimo aggiornamento risale a settembre 2022 (atto Rep. 57839 del Notaio Vettori, raccolta n. 19381, registrato a Firenze il 28/09/2022 al n. 38897 Serie IT).

Prioritariamente, si propone di modificare la denominazione da "Fondazione Museo Montelupo" a "Fondazione Ceramica Montelupo" intendendo, in questo modo, ampliare ed includere tutti i concetti che interesseranno gli ambiti di attività della filiera ceramica del territorio - Musei, storia, ricerca, produzione artistica e culturale, didattica, formazione, promozione editoria, ricerca applicata al prodotto - in una formula unitaria e strettamente legata all'ambiente di riferimento.

Le modifiche più rilevanti riguardano l'ampliamento delle finalità e delle attività della Fondazione, mentre l'assetto organizzativo e giuridico rimane pressoché immutato, con un ulteriore rafforzamento delle caratteristiche della Fondazione come ente di partecipazione, volto altresì ad allargare l'ambito di interesse verso potenziali soci e sostenitori, per costruire ulteriori reti che possano garantire un ampio sostegno al territorio dal punto di vista culturale di solidarietà, di crescita economica e professionale, di utilità sociale e di promovimento degli interessi della comunità territoriale.

Il testo, del quale si dà lettura e i cui contenuti sono integralmente riportati nel presente verbale, viene esaminato nel dettaglio dall'Assemblea.

Testo della proposta di Statuto:

**Fondazione
"Ceramica Montelupo"**

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

- 1) Già costituita, per iniziativa del Comune di Montelupo Fiorentino, del Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino e del Sig. Vittoriano Bitossi, la Fondazione "Museo Montelupo", con sede in Montelupo Fiorentino, assume, con l'approvazione del presente Statuto, la denominazione di Fondazione "Ceramica Montelupo".
- 2) La Fondazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
- 3) La Fondazione si qualifica come Onlus ovvero, ricorrendone i presupposti, quale Ente del Terzo Settore. La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nonché, in alternativa, "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", così come altra locuzione od acronimo corrispondente definito per legge, dovranno essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Soci

- 1) Sono Soci fondatori originari i soggetti pubblici e privati richiamati all'articolo 1 che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.
- 2) Possono acquisire la qualifica di Soci fondatori successivi, dietro deliberazione dell'Assemblea dei soci, i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche, imprese o enti, anche se privi di personalità giuridica, che ne facciano richiesta e siano presentati da uno dei Soci fondatori originari.
- 3) Tutti i Soci fondatori partecipano al fondo di dotazione e contribuiscono alla gestione dell'ente, anche attraverso la messa a disposizione di risorse e/o attività, nei termini e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

4) Acquisiscono la qualifica di Soci aderenti, impegnandosi a versare un contributo di adesione annuo il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o giuridiche, profit o non profit, interessati alle attività della Fondazione ed al relativo sostegno. L'adesione avviene dietro richiesta e viene deliberata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Finalità e attività della Fondazione

- 1) Le finalità della Fondazione trovano espressione in ambito regionale nell'esclusivo perseguimento di scopi culturali, di solidarietà, di crescita economica e professionale, di utilità sociale e di promovimento degli interessi della comunità territoriale, con l'obiettivo della più ampia fruizione delle attività dell'ente da parte di tutte le potenziali fasce di soggetti interessati.
- 2) La Fondazione persegue la massima valorizzazione, promozione e gestione della filiera culturale, museale, artistica, formativa e manifatturiera che interessa la ceramica di Montelupo Fiorentino, con particolare riferimento al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, alla Scuola di Ceramica e al Centro Ceramico Sperimentale, nonché al patrimonio materiale ed immateriale ad essi collegato. La Fondazione è veicolo di espressione e divulgazione della ceramica tradizionale e contemporanea di Montelupo Fiorentino al fine di costruire, a partire dalla valorizzazione, comunicazione e internazionalizzazione della filiera, opportunità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale per il territorio.
- 3) La Fondazione opera per la ricerca, valorizzazione e divulgazione della rete dei musei cittadini, delle aree archeologiche del territorio comunale, delle sedi adibite ad attività didattica, fruizione culturale e attività promozionale, al fine di collocare il Sistema Museale del territorio nel circuito delle collaborazioni fra le Istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e la comunità locale, nel ruolo di effettivo punto di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività culturali.
- 4) La Fondazione persegue l'obiettivo della tutela dei beni culturali, della diffusione della cultura e della promozione della ceramica anche attraverso attività museali, espositive, divulgative, di ricerca ed elaborazione, di comunicazione didattica, formazione e ricerca da realizzarsi in partenariato con l'intero sistema culturale e formativo del territorio.
- 5) Con specifico riferimento al settore ceramico ed alle attività manifatturiere ad alto contenuto artigianale che esso esprime, la Fondazione promuove il recupero e la trasmissione dei "saperi tecnici" attraverso la codificazione delle conoscenze tecniche dell'intero ciclo produttivo della ceramica e del vetro artigianale, realizzando servizi alle imprese per il trasferimento di conoscenza e di tecnologia ed operando quale centro di formazione professionale in proprio o attraverso collaborazioni con strutture accreditate per il settore ceramico artigianale e per i settori manifatturieri affini.
- 6) La Fondazione, quale centro di ideazione e promozione culturale, tende altresì alla realizzazione di un polo culturale-turistico che mira alla realizzazione di azioni promozionali condivise con i sistemi territoriali allargati a livello metropolitano, regionale, nazionale e internazionale. Stimola e sostiene la creatività e l'innovazione, promuovendo, tra le altre finalità, progetti e iniziative di promozione dell'arte contemporanea in collaborazione con i soggetti istituzionali, i poli formativi e i musei d'impresa.
- 7) Per realizzare i propri scopi la Fondazione ricerca prioritariamente la cooperazione con il Comune di Montelupo Fiorentino e con le realtà pubbliche e private che operano per la diffusione del patrimonio culturale e artistico, per lo sviluppo della formazione, della ricerca e della trasmissione del sapere e della manifattura ceramica, promuovendo e realizzando le seguenti attività:
 - 7.1) Attività di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e artistiche:
 - a) iniziative dirette e di supporto alla tutela e conservazione del patrimonio del "Sistema Museale di Montelupo Fiorentino" e del territorio di riferimento ai sensi della vigente normativa in materia di beni, istituti e attività culturali;
 - b) promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, con particolare riferimento alle collezioni del Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino e del patrimonio materiale

e immateriale che riguarda la ceramica storica, moderna e contemporanea del territorio, anche ricercando la collaborazione dei soggetti aventi finalità analoghe;

c) ricerca relativa all'archeologia, alla storia, alla storia dell'arte e della ceramica, con particolare riferimento al patrimonio artistico, archeologico e culturale del territorio;

d) promozione dell'arte contemporanea, sviluppo programmi di residenza artistica e di produzione nel campo delle arti visive;

e) raccolta della documentazione, opera di conservazione e divulgazione in genere del patrimonio culturale e museale;

f) produzione e diffusione di materiale editoriale e multimediale;

g) promozione delle attività museali e culturali anche secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

h) pubblica fruizione, tutela e conservazione delle risorse museali e culturali, eventualmente oggetto di specifici accordi o convenzioni con il Comune di Montelupo Fiorentino o con altri soggetti, in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con la natura del patrimonio stesso, con inclusione delle sedi espositive temporanee, dei poli didattici correlati alla missione culturale, promozionale e turistica, e degli spazi destinati ad eventi temporanei;

7.2 Attività di ricerca e formazione, rafforzamento della filiera produttiva

a) sviluppo della formazione tecnico-applicata per il settore ceramico, del vetro e di altre produzioni manifatturiere ad alto contenuto artigianale finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e curriculari nel settore della ceramica, del vetro e delle arti applicate;

b) progettazione e realizzazione di prodotti e testi utili ai fini della didattica dei "saperi tecnici" per l'applicazione e la divulgazione degli stessi in ambito formativo e professionale;

c) realizzazione di corsi di formazione professionale propedeutici alla conoscenza della ceramica, per l'ottenimento della certificazione delle competenze, per la qualificazione professionale nonché corsi di alta specializzazione e di aggiornamento e approfondimento su tematiche specifiche e su innovazione tecnologica;

d) realizzazione di corsi di formazione per i non professionisti e per il circuito turistico con la finalità di avvicinare questi ambiti alla conoscenza della ceramica artigianale e dell'artigianato locale;

e) servizi alle imprese ceramiche per aiutare il settore a riqualificarsi nel panorama nazionale e internazionale, promuovendo workshop per addetti e ceramisti, eventi specifici come conferenze, incontri e quanto altro utile all'aggiornamento dei professionisti del settore;

f) cooperazione con piccole e medie imprese e startup che vogliano sperimentare materiali, attrezzature e prodotti del settore ceramico con la finalità di offrire nuove opportunità tecniche e tecnologiche nel mercato di riferimento;

g) individuazione e collaborazione con professionisti, ceramisti e tecnici di settore per offrire loro opportunità di aggiornamento didattico e formativo e crescita professionale con la finalità del loro inserimento nel corpo istruttori e docenti di riferimento della Scuola di Ceramica;

h) cura e realizzazione di attività integrative per la didattica a supporto dei corsi formativi utile al trasferimento del "sapere" tecnico e culturale del settore ceramico;

i) collaborazione con agenzie formative accreditate ritenute utili e/o integrative ai programmi formativi, alla partecipazione ai bandi di concorso, al sostegno delle finalità e ai contenuti di questo Statuto;

l) formazione in collaborazione con le istituzioni universitarie e scolastiche del comparto scientifico, tecnico e professionale, connessa alle attività ceramiche e chimiche.

8) La Fondazione promuove inoltre la programmazione e realizzazione di attività espositive nelle sedi proprie o mediante la partecipazione ad esposizioni congiunte presso sedi terze.

9) La Fondazione cura e produce una programmazione didattica per le scuole, gruppi, famiglie e turisti inerente i temi di interesse, programmi di fruizione delle risorse culturali e artistiche e attività accessorie,



tra le quali attività editoriali, produzione di gadget, bookshop e temporary shop dedicati alle progettualità culturali, artistiche e museali.

Per lo svolgimento delle attività in regime di collaborazione può essere contemplato l'avvalimento da parte della Fondazione di dipendenti e/o consulenti del Comune di Montelupo Fiorentino e degli altri Soci.

10) La Fondazione ricerca altresì la collaborazione delle autorità di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, delle Università e degli istituti di ricerca, degli enti pubblici e privati, delle istituzioni, delle associazioni nonché dei privati cittadini interessati, per finalità istituzionali od anche in via non permanente, al perseguimento dei medesimi scopi ed obiettivi.

11) La Fondazione garantisce, nel rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e delle opere dell'ingegno, la pubblica fruizione di ogni documento, dato, riproduzione su supporti digitali, fotografici, cinematografici o videoregistrati da essa acquisiti o detenuti.

Articolo 4 - Realizzazione degli obiettivi statuari

1) Per realizzare i propri scopi la Fondazione:

- a) predispone appositi programmi e strumenti di promozione turistico-culturale;
- b) stipula atti o contratti di partenariato pubblico-privato, anche tenendo conto di ogni forma di co-progettazione e cooperazione contemplata dalla normativa regolante i rapporti fra enti del terzo settore ed enti pubblici, per gestire e finanziare, anche in forma associata, le proprie attività;
- c) ricerca risorse da destinare alla realizzazione dei progetti attraverso la partecipazione a bandi emessi da soggetti pubblici o privati e anche attraverso programmi di sponsorizzazione;
- d) accetta erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- e) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private nelle materie e nei settori di interesse e concorre alla relativa costituzione;
- f) istituisce borse di studio e premi per i partecipanti alle proprie attività didattiche, culturali e formative;
- g) cura le attività di divulgazione culturale anche con riferimento al settore dell'editoria e dell'audiovisivo;
- h) stipula contratti di lavoro e di collaborazione e/o convenzioni con amministrazione pubbliche per l'utilizzo di personale;
- i) stipula ogni contratto o convenzione, anche di natura immobiliare, consentita dall'ordinamento con soggetti pubblici o privati.

2) La Fondazione può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e senza che assumano carattere di prevalenza, attività diverse da quelle di cui al precedente comma purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e, in particolare, svolgere attività di produzione, diffusione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti la propria missione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dei new media, dei supporti multimediali e audiovisivi in genere.

3) La Fondazione può inoltre svolgere tutte le iniziative necessarie all'accrescimento e alla promozione della propria immagine in campo nazionale ed internazionale, nonché ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, comprese altre attività di tipo commerciale, purché non prevalenti e compatibili con la normativa di tempo in tempo regolante le attività degli organismi ed enti del terzo settore.

Articolo 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Unico.

Articolo 6 - L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, originari e successivi, e dai Soci aderenti.
- 2) L'Assemblea:
 - a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci fondatori originari e successivi con le modalità previste all'articolo 7;
 - b) attribuisce la qualifica di Socio fondatore successivo e di Socio aderente ed assume ogni determinazione conseguente;
 - c) nomina il Revisore Unico, determinandone l'indennità per l'intera durata del suo ufficio nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
 - d) propone le modifiche statutarie da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e) esprime parere su ogni questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo dei Soci fondatori.
- 4) La convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora, avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso di convocazione da inoltrarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di due giorni.
- 5) L'Assemblea si riunisce validamente con la presenza dei 2/3 dei componenti. E' ammessa la partecipazione su delega.
- 6) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 7) Il verbale delle riunioni dell'Assemblea, redatto su apposito registro, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto, su decisione dell'Assemblea dei soci, da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, designati dai Soci fondatori originari e successivi. In caso di Consiglio composto da cinque membri, il Comune di Montelupo Fiorentino designa due consiglieri e un consigliere ciascuno il Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino, la Fondazione Vittoriano Bitossi e Colorobbia SpA. In caso di Consiglio composto da sette membri, il Comune di Montelupo Fiorentino designa tre consiglieri, Colorobbia SpA due consiglieri e un consigliere ciascuno il Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino e la Fondazione Vittoriano Bitossi.
- 2) I consiglieri di amministrazione possono essere revocati in qualunque momento da chi ha proceduto alla relativa designazione. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall'ufficio, la sostituzione è di competenza del medesimo ente o organo che ha effettuato la designazione. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza dei restanti componenti il Consiglio.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni decorrenti dalla prima seduta di insediamento e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I relativi componenti sono rieleggibili.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola presso la sede della Fondazione e non meno di due volte l'anno. Alle convocazioni provvede il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della

maggioranza dei componenti o del Revisore Unico. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Fondazione e possono tenersi anche per audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione, siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di visionare documenti e di votare. In questo caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

5) La convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso da inoltrarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di un giorno.

6) Per la validità delle sedute e delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7) Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) predispone ed approva il bilancio di previsione, gli eventuali assestamenti, il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- c) fissa l'ammontare dei conferimenti al fondo di dotazione e dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai Soci fondatori originari e successivi nonché dei contributi di adesione dei Soci aderenti;
- d) approva le modifiche statutarie proposte dall'Assemblea dei soci;
- e) approva, avuto particolare riguardo ai vincoli di bilancio, il programma di attività annuale;
- f) esercita ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- g) approva l'organigramma della Fondazione e stabilisce le modalità di reclutamento del personale;
- h) nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce il trattamento economico e la posizione giuridica;
- i) approva gli atti e i regolamenti dell'ente, predisposti dal Direttore.

Articolo 8 - Il Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio. E' il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ne promuove e tutela l'attività e le funzioni.

2) Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

3) Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione predisponendo l'ordine del giorno delle relative sedute;
- b) stipula gli accordi e le convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da portare alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile;
- d) provvede all'esercizio degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Il Revisore Unico

1) Il Revisore Unico dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Resta in carica tre anni e può essere confermato.

2) Il Revisore Unico provvede agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia anche con riferimento all'attività di revisione legale ove prevista, ivi compresa quella di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore ed inoltre:

- a) effettua verifiche periodiche sulla cassa e sulle scritture contabili;
- b) esprime il proprio parere sul bilancio di previsione, i relativi assestamenti, e sul bilancio di esercizio;

- c) vigila sull'osservanza dello Statuto;
 - d) può partecipare alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 3) I verbali delle attività del Revisore Unico sono riportati su apposito registro.

Articolo 10 - Il Direttore

- 1) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) L'atto di nomina fissa il trattamento economico, nei limiti di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, e la posizione giuridica del Direttore nonché la durata dell'incarico che è revocabile e rinnovabile.
- 3) Il Direttore cura l'attività e i diversi settori di intervento della Fondazione e ne è responsabile. In particolare:
 - a) provvede, ove non diversamente stabilito, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
 - b) predispone gli atti e i regolamenti della Fondazione;
 - c) predispone il bilancio di previsione e suoi eventuali assestamenti, il bilancio di esercizio, il programma annuale di attività e la relazione di missione;
 - d) cura l'attuazione del programma annuale di attività, degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) firma, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito, gli atti e i contratti;
 - f) è responsabile del personale e datore di lavoro ai sensi di legge, provvede alla individuazione, al reclutamento ed alla relativa organizzazione.
 - g) svolge ogni altra funzione che gli venga delegata o attribuita dal Presidente ovvero dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Patrimonio

- 1) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche, di utilità sociale e culturali che la stessa intende realizzare ed è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro effettuati dai Soci fondatori originari e successivi;
 - b) dai beni mobili o immobili acquisiti dalla Fondazione con proprie disponibilità o alla stessa pervenuti su disposizione dei Soci fondatori;
 - c) da eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, eredità.
- 2) I beni demaniali che vengano eventualmente concessi alla Fondazione per la loro gestione e conservazione mantengono la loro natura restando soggetti alle norme di legge di riferimento e ai relativi atti di concessione. Gli stessi saranno oggetto di restituzione agli enti proprietari, con le eventuali addizioni, in caso di scadenza delle concessioni e comunque in caso di estinzione della Fondazione.
- 3) I rapporti tra la Fondazione e i Soci fondatori concernenti i beni patrimoniali agli stessi appartenenti sono regolati da appositi titoli contrattuali o concessori.

Articolo 12 - Finanziamento delle attività

- 1) Per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e per il perseguimento delle finalità statutarie la Fondazione dispone:
 - a) dei contributi ordinari annuali dei Soci fondatori originari e successivi e dei Soci aderenti;
 - b) di eventuali contributi straordinari dei Soci fondatori originari e successivi;
 - c) dei contributi comunitari UE, statali, degli enti locali e territoriali o di altri enti pubblici e privati, anche

a titolo di sponsorizzazione;

d) dei redditi e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle proprie attività.

E' precluso alla Fondazione, in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero Ente del Terzo Settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 ovvero da quelle menzionate dalle corrispondenti disposizioni del Codice del Terzo Settore se ed in quanto applicabili, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 - Bilancio di previsione e bilancio di esercizio

- 1) La Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
- 2) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Il bilancio di esercizio viene approvato entro il 31 marzo di ogni anno. Esso è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa nonché dalla relazione di missione contenente informazioni e valutazioni relative all'utilizzo, al mantenimento ed all'accrescimento del patrimonio della Fondazione ed ogni altra indicazione risultante necessaria in base alla normativa disciplinante gli enti del terzo settore di tempo in tempo vigente.
- 5) La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; non può inoltre distribuire altre forme di utilità economiche ai fondatori, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti diverse dai compensi, dalle retribuzioni e dalle indennità per gli amministratori e i revisori, fermo restando in ogni caso il rispetto dei limiti individuali annuali ove previsti dalla normativa regolante gli organismi ed enti del terzo settore ed in particolare dell'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
- 6) Eventuali utili o avanzi di esercizio dovranno essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività statuatamente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) La Fondazione è dichiarata estinta nei casi previsti dal Codice Civile.
- 2) In caso di estinzione della Fondazione, i beni che residuano, una volta esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero Enti del Terzo Settore o al Comune di Montelupo Fiorentino per il perseguimento delle finalità culturali del Sistema Museale di Montelupo Fiorentino costituenti fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 15 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché le norme in materia di fondazioni e di ONLUS o Enti del Terzo Settore comunque denominati.

Articolo 16 - Norma transitoria

Gli organi esistenti all'atto dell'approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla loro ricostituzione, che interverrà in base alle previsioni regolanti la nomina dei relativi componenti, ovvero fino alla naturale scadenza.

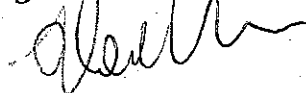
L'Assemblea approva la proposta di statuto e dà mandato al Direttore di compiere i necessari passaggi per la definitiva adozione, disponendo altresì la trasmissione del presente verbale al Comune di Montelupo Fiorentino per il necessario atto di approvazione prima della definitiva adozione da attuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con atto pubblico.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 12,30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

**Vice Presidente della
Fondazione**

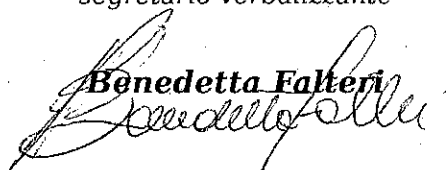
Presidente dell'Assemblea

Aglaia Viviani



Direttore
segretario verbalizzante

Benedetta Falteri

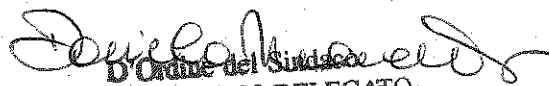


(COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO)
PROVINCIA DI FIRENZE

Autenticazione di copie di atti e di documenti
(Art. 18 D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

La presente copia, composta di numero 5 fogli,
è conforme originale presso questo Ufficio.
Montelupo Fiorentino, li 30.7.2025




D'Ordine del Sindaco
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Daniela Manetti)